

Spettacoli: la Finanziaria risolve il “pasticcio” della doppia aliquota Iva

di Sergio Ricci*

Il mondo dello spettacolo per una serie di interpretazioni errate ha subito l'applicazione di una doppia aliquota Iva, 10% e 20%, relativamente a prestazioni che da sempre erano state in regime agevolato. Il tutto a causa di un equivoco da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui la legge finanziaria 2007 ha però posto rimedio, attraverso un comma specifico, che ha esteso l'Iva agevolata a tutti gli spettacoli.

Il mondo della cultura musicale, rappresentato da diversi enti non profit del settore, è stato colpito negli anni e nei mesi scorsi da una raffica di accertamenti rispetto all'Iva. Tra la fine del 2004 e per tutto il 2005, la Guardia di Finanza ha compiuto diverse ispezioni in istituzioni e società musicali e concertistiche. L'Agenzia delle Entrate, infatti, sulla base della R.M. 15 giugno 2004, n. 83/E e di quanto disposto dal D.Lgs. n. 60/1999 (poi ribadito nella C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E) aveva iniziato ad accertare e sanzionare, retroattivamente, le attività concertistiche, svolte dal 2000 in avanti, sulle quali era stata applicata l'aliquota Iva del 10%.

Il paradosso delle aliquote separate


Gli accertamenti e le sanzioni non citano quasi mai la risoluzione indicata, ma ne sposano in sostanza la tesi delle aliquote separate, di cui sopra,


ancorandola alla C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E, che però non esamina affatto contratti e fatture connesse con gli spettacoli elencati alla voce 123. Sembravano in effetti paradossali (agli occhi di musicisti, enti e società operanti nel campo dello spettacolo, ma anche di studiosi e osservatori) sia le sanzioni retroattive sia l'interpretazione che riservava l'aliquota del 10% a un'orchestra che esegue un'opera lirica (con la rappresentazione scenica) e l'aliquota del 20% alla stessa orchestra quando esegue la stessa opera lirica, senza scene e in forma solo concertistica. Una bizzarria tutta italiana⁽¹⁾.

Iva agevolata nella Finanziaria 2007

La legge finanziaria 2007 è intervenuta sul merito di tali contestazioni con un apposito comma: il numero 300. Il comma è chiaramente un'“interpretazione autentica” della legge Iva D.P.R. n. 633/1972, nello specifico della Tab. A, (Beni e servizi soggetti all'aliquota Iva del 10%), riguardante le aliquote sugli spettacoli. Il comma 300 va a confutare la Ris. Ag. Entrate 15 giugno 2004, n. 83/E che pretendeva l'aliquota al 20% solo sui contratti connessi con alcuni spettacoli, quelli elencati alla voce 123 dopo il punto e virgola (;), comparso nella stesura del D.Lgs. n. 60/1999, riservando altresì l'aliquota del 10% solo agli spettacoli ricompresi prima del fatidico segno di interpunzione.

I concerti vocali e strumentali venivano così “puniti” con un improvviso sovertimento dell'aliquota da sempre applicata nella forma agevolata. Il comma 300 della Finanziaria di quest'anno, richiamandosi alla legge Iva, include invece tutti gli spettacoli elencati alla voce 123 tra i «contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali». Da





un punto di vista strettamente giuridico si tratta di un comma interpretativo (avente, però, valore di legge) e non di modifica normativa e, quindi, esso non va a toccare minimamente la legge di origine, ma ne ribadisce la lettera e lo spirito iniziali, confermando così la validità dell'applicazione dell'Iva al 10% anche per il passato e per il periodo precedente la discussa risoluzione del 2004. Il Parlamento ha così dato ragione alle tesi sostenute negli ultimi due anni dagli enti musicali e culturali e alle istanze giunte negli ultimi mesi dagli artisti e operatori di settore, come la cantante lirica Cecilia Gasdia⁽²⁾ o il "Comitato in difesa dell'aliquota agevolata"⁽³⁾.


La polemica alla luce dell'attuale normativa


Esaminiamo, però, in dettaglio come è andata a formarsi questa polemica. L'applicazione ai "concerti vocali e strumentali" dell'aliquota agevolata del 10%, come suesposto, è stata fin dall'inizio applicata, in ottemperanza di quanto disposto alla voce 123, della tab. A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972, a: «Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette». Tale agevolazione è stata inoltre estesa alle, «scritture connesse con gli spettacoli», ovvero ai contratti con gli artisti, impiegati per la realizzazione degli spettacoli, in forza della voce 119, della stessa tab. A: «Contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali». Il D.Lgs. n. 60/1999, emanato in forza della delega prevista dalla legge n. 288/1998, con l'art 19, comma 1, sostituisce l'elencazione della voce 123, aggiungendo alla fine la dicitura estensiva «ovunque tenuti». Con questa nuova formula fa la sua comparsa il fantomatico ";" (punto e virgola) tra la parola "rivista" e "i concerti vocali e strumentali"⁽⁴⁾. Il Ministero delle Finanze, quindi, con la circolare 7 settembre 2000, n. 165/E, ha cercato di dare una prima interpretazione delle norme in materia, attribuendo al termine "spettacoli" il significato ridutti-

vo di rappresentazioni dirette a un pubblico pagante, limitando quindi il trattamento agevolato ai meri corrispettivi pagati dal pubblico per le relative fruizioni. Sia in caso di interpretazione letterale che di merito non può che riscontrarsi una disomogeneità di trattamento rispetto alle legittime attività di servizio connesse ad appalti e subforniture di spettacoli, da parte di imprese nei confronti dei soggetti ultimi che offrono tali rappresentazioni direttamente al pubblico. Pur essendo emanata in seguito all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 60/1999, nel sostenere la suddetta tesi, l'Amministrazione finanziaria mostra di non attribuire alcun ruolo al famigerato punto e virgola, interpretando infatti il punto 123 come un unico elenco.

Successivamente, anche a seguito dei numerosi interpellati ricevuti, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/2004, con un non chiaro riferimento alla risoluzione n. 138/2001, ha escluso l'applicazione del regime agevolato per contratti e fatture connesse all'esecuzione dei "concerti vocali e strumentali" sostenendo che il termine "teatrali", di cui al citato punto 119, debba riferirsi all'elenco di cui al punto 123, ma soltanto fino al punto e virgola: «Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista;». Questa interpretazione, però, risultava incongruente sotto numerosi profili: infatti non vi erano sufficienti elementi per ritenere che l'elenco di cui al punto 123 sia da ritenere una definizione giuridica di ciò che rientra o meno nella nozione di "spettacolo teatrale" e anche qualora si ritenesse valido tale elenco, non vi sono motivi per ritenere che la definizione si debba limitare alla porzione precedente al famigerato segno di interpunzione (cui le risoluzioni riferiscono come "prima parte" dell'elenco). Prova ne sia la comparsa di un ulteriore punto e virgola nella più recente versione. Inoltre va ricordato che la nozione di «connessi con gli spettacoli teatrali», espressa dal punto 119, ne estende l'applicazione a tutti i contratti di prestazione d'opera sottoscritti per la produzione di uno spettacolo teatrale, ivi incluse le prestazioni tecniche⁽⁵⁾.

Giova ricordare che tale risoluzione n. 83/2004, era anche in contrasto con la normativa comunitaria e con la sesta direttiva Ue 17 maggio 1977,





n. 77/388/Cee, spesso tralasciata in Italia, ma che è invece molto chiara nel sostenere che le prestazioni artistiche sono agevolate in maniera indifferenziata, quale che sia il soggetto a beneficio del quale l'attività è svolta o quale che sia il soggetto dal quale la stessa è remunerata. Inoltre, ad ulteriore rafforzamento di tale tesi, la Corte di Giustizia europea (sent. 23 ottobre 2003, n. C-109), ha dichiarato non ammissibile la differenziazione tra un'aliquota ridotta Iva per le prestazioni di orchestre-complessi musicali fornite direttamente in pubblico o per un organizzatore di concerti o fornite direttamente in pubblico da solisti, e un'aliquota ordinaria per le prestazioni degli stessi, quando lavorano per un organizzatore⁽⁶⁾.

Considerazioni conclusive

La situazione determinata dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate aveva creato non solo obiettive condizioni di incertezza tributaria (ora si spera definitivamente risolta dal comma 300), ma un sicuro stato di difficoltà al rispetto della norma e di solito trattamento asimmetrico nell'applicazione della norma e nelle sanzioni per farla rispettare. Risultava, tra le altre cose, paradossale che a seguito di un numero esiguo di controlli da parte della Guardia di Finanza fosse colpita una parte di operatori e contribuenti del settore musicale, a fronte di una applicazione dell'aliquota del 10% generalizzata (ex D.P.R. n. 633/1972, legge n. 889/1980, legge delega n. 192/1998) e delle direttive della Comunità Europea, da sempre unici punti certi di riferimento per il contribuente.

Alla fine l'Iva, anche in virtù dell'interpretazione fornita nel comma 300, è quindi ritornata agevolata, ma resta il dubbio di chi possa effettivamente usufruire dell'eventuale agevolazione: certo non gli organizzatori per i quali l'Iva resta una partita di giro e certo non i concertisti professionisti per la stessa ragione (anche se in entrambi i casi un'aliquota inferiore agevola nelle somme Iva a debito e/o a credito); sicuramente gli enti non profit con regimi fiscali agevolati (legge n. 398/1991) e gli utenti finali ovvero gli spettatori del concerto. ■

* *consulente enti non profit*

[Note:]

1) Cfr. sul tema gli interventi di Valentina Melis, «Musica verso la parità fiscale», *Il Sole 24 Ore*, 17 novembre 2006 e I. Trobetta, «Iva sui concerti, no alla retroattività», *Il Sole 24 Ore*, 4 novembre 2006.

2) Per un approfondimento, cfr. l'appello della cantante lirica Cecilia Gasdia, «Cari ministri, liberate la musica dai capricci dell'Iva», *Il Sole 24 Ore*, 15 novembre 2006.

3) Il Comitato in difesa dell'aliquota agevolata è un raggruppamento spontaneo che, sorto a difesa della legge di origine, ha indetto dallo scorso ottobre 2006 una meritoria iniziativa a mezzo fax verso il Ministero dei Beni culturali e successivamente una raccolta di adesioni all'appello al Governo e al Ministero delle Finanze, firmato da musicisti e da numerose istituzioni, società, enti non profit e associazioni operanti nel settore concertistico.

4) Il testo diventa: «Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti». Successivamente, a partire dalla nuova versione ufficiale del D.P.R. n. 633/1972 pubblicata nel 2005 si può osservare inoltre la comparsa di un ulteriore “;” (punto e virgola) dopo il termine “strumentali”, malgrado non vi siano state disposizioni legislative al riguardo, a dimostrare il senso meramente organizzativo e non giuridico della punteggiatura: «Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali(;) attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti». Tra l'altro, si può notare e ricordare, che la comparsa dei punti e virgola non si limita al punto 123, ma si estende anche al punto 4 della tab. C del citato D.P.R., che precedentemente ne risultava privo, mentre nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006 compare, indebitamente, dopo il termine “rivista”: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista(;) concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

5) Resta infine il comune buon senso a ricordare che se dello spettacolo teatrale fanno parte la lirica e la commedia musicale, non si vede come ne possano essere esclusi i concerti (che, si ripete, magari eseguono la stessa opera lirica in forma musicale).

6) La Corte di Giustizia motiva tale sentenza per il mancato rispetto degli obblighi dell'art. 12, n. 3, lett. a), comma 3, sesta direttiva n. 77/388/Cee, in materia di armonizzazione Iva: il principio di neutralità fiscale si oppone a che merci o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza tra loro, siano trattate diversamente dal punto di vista dell'Iva.

Anche l'Agis (Associazione generale italiana spettacolo) aveva già segnalato tali incongruenze e preso netta posizione contro le tesi dell'Agenzia delle Entrate in diverse circolari inviate a tutte le Attività musicali italiane tra ottobre 2004 e luglio 2006 (www.agisweb.it), chiedendo al Ministero delle Finanze di riconoscere la situazione prevista dalle uniche leggi ordinarie, non derogate da successivi decreti legislativi. Infatti, storicamente, l'aliquota Iva agevolata si è sempre applicata, nella medesima misura prevista per la vendita dei biglietti, anche per le fatture inerenti i rapporti con gli artisti.

